





# Comune di Roccarara

*Città Metropolitana di Napoli*

C.A.P.                      Telefono                      Fax  
 80030                      081.829.34.49                      081.511.84.14                      [www.comun...](http://www.comun...)

PROT. N. 9052 del 05/10/2021

**AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE  
 ART. 1 LEGGE 21 MARZO 1990 N. 53**

**IL SINDACO**

Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 24 marzo 1990, la quale ha istituito l'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale presso le Corti di Appello di Napoli;

Visto che i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di legge, sono tenuti a chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere iscritti nel predetto Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, e di presentare domanda al Sindaco ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 53/1990;

Rilevato che il Presidente della Corte di Appello accorda la precedenza a coloro che abbiano presentato domanda di gradimento e formulato domanda per l'incarico di Presidente di seggio elettorale;

**INVITA**

Gli elettori che abbiano interesse ad essere inseriti nell' Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, a presentare domanda, entro il **31 ottobre 2021** presso questo Comune. Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso del titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che nella domanda devono essere indicati il titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione coloro che si trovano in uno dei casi di cui all' art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi di governo comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all'art. 38 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, e precisamente:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizi elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

